

LEGISLATURA XXV — 1<sup>a</sup> SESSIONE - DISCUSSIONI - 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 21 MARZO 1921

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'articolo 3 nel nuovo testo della Commissione:

« Durante l'aspettativa di cui al precedente articolo, i funzionari, impiegati od agenti eletti deputati conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive Amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero.

« L'importo per la ritenuta ordinaria agli effetti della pensione, in relazione allo stipendio che spetterebbe all'impiegato, sarà prelevato dalla indennità stabilita dalla legge 5 aprile 1920, n. 395, e versata al tesoro a cura della Segreteria della Camera dei deputati.

« Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli, o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

« Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le Amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente per semplici supplenze.

« Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693».

A quest'articolo è stato presentato un emendamento degli onorevoli Lissia Dore, Satta-Branca, Tescione, Pancamo, Mancini, Fontana, Bonardi, Bignami, Faranda:

« Dopo le parole: eletti deputati, di cui alla terza riga del primo comma, aggiungere: possono attendere all'esercizio delle professioni, arti e mestieri e conservano il diritto, ecc., come nel testo.

« Alla fine del comma aggiungere: quale servizio effettivo.

« Al secondo e terzo comma sostituire:

« Durante l'esercizio del mandato politico essi saranno collocati fuori ruolo e, cessato il mandato, riprenderanno nei rispettivi ruoli il posto che sarebbe loro spettato se fossero rimasti in servizio.

« Ove per effetto della loro reintegrazione venisse ad eccedersi il numero dei posti stabiliti dall'organico, gli eccedenti

saranno mantenuti in soprannumero sino all'assorbimento, e le amministrazioni saranno tenute a conservare scoperti altrettanti posti nelle altre categorie ».

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgerlo.

LISSIA. Onorevoli colleghi, ho presentato tre emendamenti e, poichè ho la parola, per semplificare la discussione, li svolgerò tutt'e tre.

Col primo emendamento ho proposto di aggiungere dopo le parole: « eletti deputati », le parole « possono attendere all'esercizio delle professioni, arti e mestieri ». Mi pare che questo emendamento costituisca una necessità ineluttabile per riflessi semplicissimi e ovvii, che si impongono all'attenzione della Camera. Una volta che noi abbiamo ammesso che il funzionario eletto deputato deve considerarsi in aspettativa speciale, è giusto riconoscere a questo funzionario il diritto di attendere alle sue normali occupazioni, all'esercizio di una professione, arte o mestiere incui sia specializzato, in modo che egli possa col provento che ritrarrà dalla sua attività, procacciarsi decorosamente i mezzi necessari per vivere. Noi tutti sappiamo come con l'indennità parlamentare non sarebbe possibile al funzionario condurre in modo decoroso la vita; e noi per evitare che il funzionario eletto deputato, per provvedere alle esigenze della vita, abbia a ricorrere a mezzi obliqui, a viottoli sempre condannevoli, come l'interposizione di persona o altro mezzo illecito, dobbiamo aprirgli la via maestra, dandogli la facoltà di esercitare la sua professione, la sua arte, il suo mestiere.

Queste ragioni mi sembrano così intuitive e così semplici che non ritengo necessario insistervi a lungo. Avrei, anzi, preferito che la Commissione, la quale ha accettato altri emendamenti, avesse fatto buon viso anche a questo che ha una portata più che altro morale...

TURATI, relatore. Immorale.

LISSIA. No, morale... in quanto serve ad eliminare il grande inconveniente che il funzionario, eletto deputato, possa ricorrere a mezzi poco leciti, poco decorosi, per il proprio sostentamento.

Il secondo emendamento tende ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « quale servizio effettivo ».

Anche quest'emendamento trova riscontro nelle necessità della vita e, soprat-